



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.23

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.10 del 14-01-2021 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto.

Si riportano di seguito alcune delle disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 1 - Termine per l'adozione delle misure restrittive previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 - Il comma 1 dell'articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020. L'enumerazione delle misure restrittive ai fini di contenimento dell'epidemia, incidenti in maggior grado sulle libertà individuali, è resa dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (che ne ha altresì procedimentalizzato l'adozione). Siffatte misure - lì si prevede - possono essere assunte (con possibilità di modularne l'applicazione secondo l'andamento epidemiologico) per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni (inizialmente il termine era trenta giorni: l'estensione è stata prevista dal decreto-legge n. 158 del 2020) reiterabili e modificabili anche più volte "fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza". **Ebbene il comma 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine entro il quale possano essere adottate le misure.** A tal fine novella l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (nella cui formulazione il termine di adozione delle misure è definito come coincidente con il termine dello stato di emergenza). **La delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 - si ricorda - ha differito lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.**

Articolo 1, comma 2 - Termine per l'adozione delle misure previste dal decreto-legge n. 33 del 2020 - Il comma 2 dell'articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020. Il decreto-legge

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

n. 33 del 16 maggio 2020 ha dettato un insieme di disposizioni di contenimento dell'epidemia, relative a:

- la limitabilità degli spostamenti tra regioni (con decreti del Presidente del Consiglio - ovvero, in attesa del D.P.C.M., in casi di estrema necessità e urgenza con ordinanza del Ministro della salute), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivo;
- le misure di quarantena, dell'ammalato o, in via precauzionale, della persona non ammalata che sia venuta a contatto con ammalati;
- il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico (rimanendo affidata ai D.P.C.M. la determinazione - se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici - delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura - compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico - nonché ad ogni attività convegnistica o congressuale);
- la prescrizione che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (demandando al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza pari ad almeno un metro di sicurezza interpersonale);
- le attività dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore (comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di **corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati), da svolgersi secondo modalità definite con D.P.C.M.;**
- lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali - nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagi (a pena, qualora non siano assicurati adeguati livelli di protezione, della sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza);
- il monitoraggio regionale della situazione epidemiologica ed i relativi obblighi di comunicazione;
- l'adottabilità da parte delle regioni di misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 - ovvero ampliative, solo d'intesa con il Ministro della salute (a seguito di novella introdotta dal decreto-legge n. 125 del 2020);
- la modulazione di misure contenitive aggiuntive secondo scenari di rischio, diversificati tra regioni sulla base dei dati epidemiologici (secondo un'articolazione prevista in via di novella dall'art. 30, comma 1 del decreto-legge n. 149 del 2020, indi articolo 19-bis del decreto-legge n. 137 del 2020);
- la durata della permanenza nelle "zone gialle, arancioni, rosse" (secondo novella introdotta dapprima dall'art. 24, comma 1 del decreto-legge n. 157 del 2020, indi art. 1-quinquies, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2020) e la modalità di adozione di misure restrittive aggiuntive per le zone di maggior rischio (secondo novella introdotta dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2021);
- l'apparato delle sanzioni, in caso di inosservanza delle disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge n. 33.

Siffatto impianto normativo era previsto valere, originariamente, fino al 31 luglio 2020.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Questo termine è stato quindi posticipato, dapprima al 15 ottobre 2020 (dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020), poi al 31 gennaio 2021 (dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020).

Ulteriore posticipazione - al 30 aprile 2020 - è ora qui disposta.

Articolo 3 - Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 - attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale. I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. **Essa è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.** In secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su istanza del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Tali operazioni sono oggetto dei commi 4, 5 e 6; il comma 5 prevede anche il raccordo con l'Anagrafe nazionale vaccini, disciplinando l'inserimento in essa dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto. Il comma 3 riguarda, in primo luogo, l'accesso alle informazioni aggregate della summenzionata piattaforma da parte di alcuni soggetti e, in secondo luogo, prevede che il suddetto Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in oggetto, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

Articolo 5 - Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno - L'articolo 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.

A tal fine la disposizione novella l'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

Quest'ultimo (nel testo previgente rispetto alla presente disposizione) stabiliva che i documenti in oggetto, aventi scadenza fino al 31 dicembre 2020, conservassero la loro validità fino al 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato, allora, con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020).

La nuova formulazione prevede che i titoli e permessi aventi scadenza fino al 30 aprile 2021 conservino la loro validità fino alla medesima.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il comma qui novellato fa riferimento ai documenti di cui all'art. 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, del decreto-legge n. 18 del 2020, i quali estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi (fino al 31 agosto 2020, prevedeva la disposizione originaria) nonché dettano ulteriori disposizioni speciali circa la proroga dei termini e dell'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582